

2012

Museo della Sindone



# **STATUTO DELLA ONLUS MUSEO DELLA SINDONE**

Approvato dal Consiglio Direttivo della Confraternita del SS. Sudario nella seduta del 4 dicembre 2012

# STATUTO

## TITOLO I

Art. 1 - E' costituita la ONLUS "Museo della Sindone" con sede legale in Torino in Via San Domenico 28, quale settore di attività della "Confraternita del Santissimo Sudario", ente ecclesiastico legalmente riconosciuto, da cui dipende per quanto riguarda l'amministrazione e la gestione.

Essa utilizza in modo esclusivo per lo svolgimento delle attività statutarie la cripta settecentesca della Chiesa del Santo Sudario, il piano terreno della Casa Confraternale fronte Via San Domenico 28 e due sale aventi l'accesso dal cortile.

Art. 2 - Il Museo è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate di Torino in data 29 ottobre 2002 come una ONLUS che svolge una attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089.

Per la predetta attività la Confraternita tiene separatamente le scritture contabili e condivide con il Museo lo stesso numero di codice fiscale.

È fatto divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - La finalità del Museo è di far conoscere la Sindone e gli studi effettuati su di essa, anche mediante l'utilizzo di moderni supporti tecnologici, e di presentare gli oggetti raccolti nei secoli unitamente alle nuove acquisizioni, al fine di istruire e di stimolare l'attenzione dei visitatori di tutto il mondo verso il messaggio, unico e universale, che la visione della Sindone trasmette.

Art. 4 - Per quanto concerne gli studi storici e le ricerche scientifiche, il Museo opera a stretto contatto con il "Centro Internazionale di Sindonologia" da cui acquisisce notizie e documentazione per arricchire sempre più la propria offerta ai visitatori.

## TITOLO II

Art. 5 - Il patrimonio della ONLUS è costituito da:

- a) acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile;
- b) eventuali donazioni di beni mobili;
- c) capitale circolante originato e destinato all'attività.

Art. 6 – Per il raggiungimento dei propri fini la ONLUS si avvale di:

- a) entrate derivanti da attività istituzionali e da attività direttamente connesse;
- b) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) contributi di privati;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) donazioni, liberalità e lasciti testamentari.

Art. 7- Sono organi della ONLUS:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore Scientifico;
- c) il Consigliere Delegato della Confraternita;

- d) il Tesoriere;
- e) i Revisori dei conti.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

### **TITOLO III**

Art. 8 - Presidente della ONLUS è il Presidente della Confraternita, quale rappresentante della proprietà del Museo, che è responsabile delle funzioni direzionali di Amministrazione, Conduzione Immobiliare, Sicurezza e del Personale.

Viene pertanto considerato *Direttore del Museo*.

La durata dell'incarico, come da Statuto della Confraternita, è di 5 anni rinnovabile al massimo 3 volte consecutive.

Art. 9 - Il Direttore Scientifico, con compiti di *Conservatore*, è scelto tra i Vice direttori del Centro Internazionale di Sindonologia sulla base delle sue conoscenze e competenze nell'ambito specifico ed è designato dal Comitato Direttivo del C.I.S. con votazione a maggioranza.

La nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo della Confraternita.

La durata in carica è di anni 5 dalla ratifica della Confraternita e fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con possibilità di rinnovo dell'incarico.

Art. 10 - Per le funzioni di Conduzione Immobiliare, Sicurezza e del Personale il *Direttore*, sentito il Direttore Scientifico, si avvale delle prestazioni di un Consigliere delegato della Confraternita.

La sua nomina è ratificata dal Consiglio della Confraternita.

Art. 11 - Il Tesoriere è nominato dal Presidente ed ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta della contabilità per conto della Confraternita, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie.

Art. 12 - I Revisori dei Conti, nominati dal Consiglio Direttivo della Confraternita in numero di 3 per la durata di 5 anni, controllano la gestione economica e finanziaria della ONLUS, ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.

### **TITOLO IV**

Art. 13 - Entro il 28 febbraio di ogni anno il Tesoriere, d'intesa con il Direttore Scientifico, redige il bilancio consuntivo del Museo per la presentazione al Consiglio Direttivo della Confraternita che delibera in merito, previa presa visione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'approvazione definitiva deve avvenire ad opera dell'Assemblea Generale della Confraternita.

Successivamente il bilancio consuntivo è presentato, unitamente al bilancio della Confraternita, all'Economo diocesano.

Art. 14 - Entro il 31 ottobre di ogni anno il Tesoriere, d'intesa con il Direttore Scientifico, redige il Bilancio di previsione della ONLUS Museo della Sindone per la presentazione al Consiglio della Confraternita che delibera in merito.

L'approvazione definitiva deve avvenire ad opera dell'Assemblea Generale della Confraternita.

Art. 15 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi o utili di gestione. Questi saranno reimpiegati per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale dell'attività culturale e di tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.

Art. 16 – In caso di scioglimento, la ONLUS Museo della Sindone ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo della Confraternita, che agirà conformemente alle destinazioni imposte dalla legge.

## **TITOLO V**

Art. 17 - La durata della ONLUS Museo della Sindone è illimitata.

Art. 18 - Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo della Confraternita, sentito il parere del Direttore Scientifico del Museo, nel rispetto delle normative applicate ai musei ecclesiastici, dei principi fondamentali stabiliti dal Codice dei beni culturali e della legislazione regionale in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 19 - Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e in particolare alle norme del Codice civile, della Legge 11 luglio 1991 n. 266, del Decreto Legge 14 novembre 1992 n. 433, convertito con modificazioni nella Legge 14 gennaio 1993 n. 4, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di ogni altra norma che abbia attinenza, diretta o indiretta, con la conduzione delle ONLUS.